

giorno che io, l'onorevole Fabrizi ed altri deputati delle provincie modenesi ebbero a presentare alla Camera, e che incontrò la sua accoglienza nella seduta, se non erro, del 5 giugno 1866.

Io potrei, se me lo permettesse la Camera, aggiungere altre ragioni le quali dimostrano quanto sia urgente e necessario, e quanto sia ragionevole questo disgravio in favore di quelle provincie, ma io mi limito solo a chiamare la di lei attenzione sopra il seguente confronto.

Se noi prendiamo tutti i contingenti delle diverse parti d'Italia e li paragoniamo fra loro, noi veniamo colla regola aritmetica del tre che è infallibile e porta all'evidenza matematica, noi veniamo dritti a questo risultato che, mentre per gli effetti della legge che discutiamo gli altri contingenti, fatte tutte le deduzioni, vengono diminuiti quali del terzo, quali del quarto, quali del quinto, e quali circa del sesto, quello delle provincie dell'ex-ducato viene invece diminuito del solo ottavo. Il trattamento peggiore dunque è per queste ultime provincie.

Io sentii con piacere dichiararsi che anche nella legge del conguaglio furono quelle provincie più bistrattate delle altre. Mi perdoni la Camera questa parola, ma ella risponde alla condizione delle cose; perchè, quando si fece quel conguaglio, si partì da dati, i quali erano tutti ipotetici, tutti erronei relativamente a quelle provincie. Fra le altre cose si partì dal criterio che si dovesse prendere per norma la media proporzionale del valore venale dei fondi in un decennio, nel quale la proprietà, per circostanze eccezionali, che non si ripeteranno forse mai più, era salita a tal grado di valore che necessariamente sorpassava ogni previsione e non rispondeva al vero e naturale suo pregio.

Dette queste ragioni, sempre per corroborare la prima parte della nostra proposta, vengo a dire in breve qualche cosa sulla seconda.

L'onorevole commissario regio si è opposto anche a questa parte, dicendo che la proposta sua, quella cioè delle consegne e delle denunzie, era l'unico mezzo che il Governo poteva adoperare per ottemperare all'articolo 12 della legge 14 luglio 1864.

Io domanderei all'onorevole commissario regio se questa era l'unica maniera per adempire a quella disposizione di legge, perchè dal 1864 a questa parte una cosa così semplice, così facile, così spontanea il Governo non ha saputo praticarla? Io domanderei il perchè, dopo che le provincie modenesi hanno fatto conoscere i loro lagni, hanno portato le loro lamenteanze anche in seno del Parlamento, perchè il Governo non ricorse sin d'allora a questo temperamento? Io domanderei il perchè noi siamo venuti a discutere questa legge? Non fu forse appunto per evitare il sistema insufficiente, equivoco ed erroneo delle consegne?

Ecco le ragioni per cui noi ci siamo limitati a dire

che il Governo pensi a provvedere, giusta l'articolo 12, a ciò che gl'incombe, vale a dire a sottoporre a censo i terreni che non lo sono nel territorio modenese, per operare poi quel disgravio che, a senso della legge, ai contribuenti già censiti appartiene.

Di più, noi non vogliamo avere la responsabilità che si venga ad ammettere oggi un sistema il quale è stato dalla pubblica opinione stigmatizzato, poichè le consegne o dichiarazioni, nel modo con cui furono ordinate col decreto 28 giugno, che in questa parte si vorrebbe conservato, portano a vessazioni ed a molestie insopportabili.

D'altra parte, l'articolo 12 della legge 14 luglio 1864 dà facoltà al Governo di potere egli stesso, se lo crede, fare tutti quei provvedimenti che sono necessari per giungere allo scopo, a cui tende il medesimo articolo; e se il Governo ritiene di dover adottare il sistema delle consegne, egli lo potrà fare, ma non deve venire a domandarne l'assenso a quei deputati i quali assolutamente riconoscono che questo sistema è insufficiente, illusorio, e che conduce alle più funeste conseguenze.

Conchiudendo, non posso che ripetere le parole che sentii proferire dall'onorevole Cappellari nella discussione di ieri l'altro, quando, riferendosi appunto al sistema delle consegne, egli ebbe a dire che il parlare di denunce e di consegne è parlare d'inesattezza e d'erroneità.

• **FINALI, commissario regio.** Prego la Camera a perdonarmi se entrerò in talune considerazioni le quali ho già esposto ieri, ma siccome nel discorso cui debbo rispondere non si contengono cose essenzialmente diverse da quelle che ieri furono obbiettate, sono nella non lieta condizione di dovere alla mia volta ripetere cose già dette.

I rimproveri fatti al Governo dall'onorevole Bortolucci sono forse più vivi, ma non sono nè diversi, nè più fondati di quelli che furono mossi ieri dagli onorevoli oratori che presero la parola nell'interesse dei proprietari dei terreni e dei fabbricati già censiti del compartimento modenese.

La legge sull'unificazione dell'imposta dei fabbricati ordinava che si stralciasse dal contingente complessivo d'imposta la parte vigente i fabbricati. Ora egli è chiaro che nessuna parte si poteva detrarre dal contingente d'imposta fondiaria a disgravio del contingente stesso, per correlazione ai fabbricati che non erano censiti e che quindi non pagavano al momento dello stralcio alcuna imposta.

Si è detto che il conguaglio ha apportata una condizione eccezionale al Modenese; si è detto che le provincie modenesi sono state quelle che furono più bistrattate, ripeto la parola, più bistrattate nell'operazione del conguaglio.

Io respingo questa parola *bistrattare* applicata a qualsivoglia compartimento d'Italia...

ARALDI. Domando la parola.